

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l'ordine d'allacciamento alle canalizzazioni comunali
(del 19 giugno 2012)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

Richiamati gli artt. 44 e segg., 61 e segg. della Legge di applicazione dalla Legge federale contro l'inquinamento delle acque

Visto il Regolamento delle canalizzazioni del 9 febbraio 2010 (in seguito RCan), in particolare gli artt. 11, 12, 16 cpv.1 e 45 cpv. 2;

in ossequio all'art. 192 della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (LOC);

ORDINA:

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scopo | Art. 1 La presente ordinanza si prefigge lo scopo di disciplinare le modalità di allacciamento alle canalizzazioni comunali e/o consortili da parte dei proprietari che dispongono di un impianto privato di depurazione e che si trovano all'interno della zona di smaltimento definita dal PGS. |
| Obbligo (art. 45 Rcan) | Art. 2 E' fatto obbligo ai proprietari che adempiono ai requisiti elencati all'art. 1 di eseguire l'allacciamento definitivo delle acque luride. |
| Domanda di costruzione (art. 11 RCan) | Art. 3 I proprietari sono tenuti a presentare la domanda di costruzione nelle forme della notifica al Municipio entro 2 mesi dalla crescita in giudicato della presente ordinanza. |
| Termine (art. 12 RCan) | Art. 4 L'esecuzione delle opere dovrà avvenire al più tardi entro 6 mesi dopo il rilascio della licenza edilizia, ma non oltre il 30 giugno 2013. |
| Fosse settiche esistenti | Art. 5 Gli attuali allacciamenti dotati di fossa settica (sado) devono essere modificati. In particolare, è obbligatoria l'eliminazione della fossa settica previa vuotatura, disinfezione e riempimento con materiale idoneo (sabbia). |
| Verifica | Art. 6 Prima della copertura delle canalizzazioni e degli impianti il Municipio, e per esso il responsabile incaricato, provvederà ad eseguire le necessarie verifiche per assicurare la conformità delle opere. |
| Doveri dei proprietari | Art. 7 I proprietari soggetti all'obbligo di allacciamento sono tenuti ad avvisare tempestivamente la cancelleria comunale a conclusione degli interventi e a fornire le informazioni richieste e, se necessario, a svolgere e tollerare indagini. |



**Nuove costruzioni-
Procedura**

Art. 8 Per le nuove costruzioni l'istante dovrà, a partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, presentare la domanda di allacciamento contemporaneamente alla domanda di costruzione.

Avviso ai proprietari

Art. 9 Il Municipio darà comunicazione della presente ordinanza a tutti i proprietari interessati, scaduti i termini di pubblicazione.

Entrata in vigore


Art. 10 La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.¹⁾

**Pubblicazione e rimedi
di diritto**

Art. 11 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.

²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Il Sindaco:


Curzio Sasselli

Per il Municipio



Il Segretario:


Patrick Nora

Ris.Mun. No. 269/12

1) pubblicata agli albi comunali dal 28 giugno 2012 e sul sito web comunale www.altomalcantone.ch